

Codice A1816A

D.D. 16 novembre 2017, n. 3813

**L.r. n. 45/1989 e s.m.i. - Richiesta di autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per impianto vigneto - Loc. Parafada - Comune: Serralunga d'Alba (CN) - Proponente: Azienda Agricola Anselma Marco - Serralunga d'Alba (CN).**

PREMESSO che con nota nostro prot. n. 42886 class. 13.160.70 ATZVI – 1743/2017C del 18/10/2017 perveniva la proposta relativa all' "Intervento di trasformazione d'uso del suolo per reimpianto di vigneto" in loc. Parafada in comune di Serralunga d'Alba CN), in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

CONSIDERATO che in data 24/10/2017 venne effettuato il sopralluogo, alla presenza del tecnico Geom.Manassero Alberto e dei proponenti, dal funzionario regionale Dott. Geol. Corrado Faletto;

PRESO ATTO che con nota nostro prot. n. 50770 del 26/10/2017 pervenivano integrazioni volontarie relativamente al sistema di regimazione acque e precisazioni circa l'effettiva area da destinare all'impianto del vigneto che hanno chiarito le perplessità emerse in sede di sopralluogo;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori di movimenti di terra, opere di sistemazione idraulica, regimazione delle acque ecc. al fine di effettuare un nuovo impianto di vigneto;

PRESO ATTO del verbale interno del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 08/11/2017 redatto dal Dott. Corrado Faletto;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;  
VISTA la Legge regionale 09/08/1989, n. 45 s.m.i.;  
VISTA la Legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;  
VISTA la Legge regionale 08/07/2008, n. 23 art.17;  
VISTO il D. Lgs. 227/2001;  
VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 s.m.i.;  
VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;  
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;  
VISTA la D.G.R. n. 23-4637 del 6/02/2017;

*determina*

**di autorizzare, le modificazioni/trasformazioni del suolo di superficie sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. 45/1989 s.m.i. proposti dalla Ditta "Azienda Agricola Anselma Marco" con sede in Serralunga d'Alba (CN), per i movimenti di terra, opere di sistemazione idraulica, regimazione delle acque ecc. al fine di effettuare un nuovo impianto di vigneto in località Parafada nel comune di Serralunga d'Alba per una superficie totale stimata in 9.134,00 mq (di cui nessuno boscati) e volumi di movimento terra stimati in 3.050,00 mc, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Serralunga d'Alba al foglio n.3, mappali n.241, 250, 306 (come indicato nelle cartografie presenti**

agli atti). I lavori dovranno essere effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza ed all'integrazione, che vengono conservati agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto e nell'integrazione che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- 2- eventuali varianti ai parametri progettuali ed alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
- 3- la fascia di cantiere dovrà essere contenuta nel minimo indispensabile, in modo tale da non arrecare potenziale instabilità del versante riducendo al minimo i movimenti terra;
- 4- non si dovranno abbandonare anche temporaneamente materiali di risulta e residui legnosi, rami, cimali e qualsiasi volumetria in genere in canali, impluvi, opere idrauliche e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne a quelle d'intervento e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da settori potenzialmente instabili;
- 5- in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
- 6- i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, soggette a movimenti gravitativi di versante, impluvi, ecc). Il terreno di scavo eventualmente in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
- 7- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- 8- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- 9- dovranno essere realizzati prima la regolarizzazione del versante e poi le opere di regimazione delle acque superficiali. I fossi di guardia previsti a lato delle capezzagne in progetto dovranno essere rivestiti in materiale sintetico (tipo enkadrain) per ridurre la capacità erosiva delle acque di ruscellamento;
- 10- **lo scarico a valle del pozzetto di raccolta delle acque previsto sul limite ovest** dell'area d'impianto a lato della nuova capezzagna in progetto dovrà essere protetto con idonei accorgimenti atti a evitare l'innescò di processi di erosione e dovrà altresì essere soggetto a periodica manutenzione, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettendo la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
- 11- il reimpianto del vigneto non dovrà interessare la scarpata a valle delle capezzagne esistenti (sul vertice a nord-ovest dell'area di intervento dove la pendenza è molto marcata (come indicato nella documentazione progettuale alla Tav. n.8);
- 12- la superficie della scarpata citata nella prescrizione n.11, dovrà essere protetta dall'erosione, eventualmente con interventi di ingegneria naturalistica atti a garantire la stabilità dell'area nel tempo, con particolare riferimento alle opere di ripristino vegetativo (biostuoie, idrosemia etc..) preservando la vegetazione esistente nonchè piantumata con essenze arboree ed arbustive autoctone, ad alta capacità di radicamento;

- 13- entro la prima stagione vegetativa utile al termine dell'impianto dovrà essere realizzata una copertura continua, da mantenere stabilmente, tramite un adeguato inerbimento del suolo, in corrispondenza delle interfile del nuovo vigneto;
- 14- dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto stabilmente inerbita, di almeno 5 metri dai limiti di proprietà sul lato ovest dell'area d'impianto dove è presente una scarpata boscata ad elevata acclività;
- 15- anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque anche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;;
- 16- nel caso in cui si intendesse cessare l'attività di coltivazione si dovrà procedere a mantenere efficiente il sistema di deflusso delle acque anche ripristinando il bosco preesistente;
- 17- sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e dell'integrazione presentati rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel presente verbale e per quanto non espresso le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- 18- dovrà essere data comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore Scrivente, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e alla Stazione Carabinieri Forestale di Alba;
- 19- al termine dei lavori dovrà essere prodotta un'apposita relazione di fine lavori, nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate contenente il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
- 20- i lavori dovranno terminare entro 24 mesi a far data dal provvedimento autorizzativo conclusivo.

Ai sensi della L.r. 45/1989 s.m.i. dell'art. 8 comma 2 la cauzione non è dovuta perché trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della L.r. 45/89 s.m.i. il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

**E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.**

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nel presente verbale e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, la stessa potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è reso ai sensi della L.r. 45/89 s.m.i. ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni di aree forestali con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza e di privata incolumità.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Dott. For. Elio PULZONI